

	<p align="center"><b>SICURLAV</b></p> <p align="center"><b>SICUREZZA SUL LAVORO IN TOSCANA</b></p> <p align="center"><b>STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE</b></p> <p align="center">Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI)</p> <p align="center"><b>Ing. Paolo Tripodi: 3287037076   0558359307</b></p> <p align="center"><a href="mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it">ing.paolotripodi@yahoo.it</a></p> <p align="center"><a href="http://www.sicurezzaesaluteigienelavoro.it">www.sicurezzaesaluteigienelavoro.it</a>   <a href="http://www.sicurlav.it">www.sicurlav.it</a></p>	<p>art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</p> <p>COD. INDIV. PROFESSIONISTI</p> <table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>06762</td> <td>I</td> <td>01041</td> </tr> </table>	FI	06762	I	01041	
		FI	06762	I	01041		
<p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p><b>FI06762I01041</b></p>							

## Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. III DM 02/09/2021)

### Attività di livello 3

- 1 Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
  - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  - c) centrali termoelettriche;
  - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  - e) impianti e laboratori nucleari;
  - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
  - h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  - i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - j) alberghi con oltre 200 posti letto;
  - k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  - l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  - m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  - n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  - o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  - p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

## **Attività di livello 2**

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
  - a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  - b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

## **Attività di livello 1**

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

# Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento antincendio

## PROGRAMMA/ARGOMENTI/CONTENUTI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 - DURATA 8 ORE

(Argomenti del Corso di Aggiornamento per addetto antincendio ex Rischio Alto/Elevato - durata 8 ore)

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO INATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).

L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

### 1-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;</li><li>- chiarimenti sugli estintori portatili;</li><li>- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili</li><li>- presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;</li><li>- esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.</li></ul>	2 ore
DURATA TOTALE		2 ore

## PROGRAMMA/ARGOMENTI/CONTENUTI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 - DURATA 5 ORE

(Argomenti del Corso di Aggiornamento per addetto antincendio ex Rischio Medio - durata 5 ore)

CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

### 2-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 PARTE TEORICA	Il contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;</li><li>- esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza;</li><li>- chiarimenti sugli estintori portatili;</li><li>- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.</li></ul>	3 ore
DURATA TOTALE		5 ore

**PROGRAMMA/ARGOMENTI/CONTENUTI CORSO AGGIORNAMENTO  
ANTINCENDIO LIVELLO 1 - DURATA 2 ORE (Argomenti del Corso di  
Aggiornamento per addetto antincendio ex Rischio Basso - durata 2 ore)**

CORSO DI TIPO **3-AGG**: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

**3-AGG**

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
<b>1</b>	<b>PARTE TEORICA</b>	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
<b>2</b>	<b>ESERCITAZIONI PRATICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;</li> <li>- esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza;</li> <li>- chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;</li> <li>- presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;</li> <li>- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nappi e idranti.</li> </ul>	3 ore
<b>DURATA TOTALE</b>			<b>8 ore</b>

# **CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO**

## **1 Generalità**

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente documento.

## **2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio**

### **2.1 Generalità**

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

### **2.2 Attività di livello 3 (Rischio Elevato/Alto)**

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
  - a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  - c) centrali termoelettriche;
  - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  - e) impianti e laboratori nucleari;
  - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
  - h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  - i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
  - j) alberghi con oltre 200 posti letto;

- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  - l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  - m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  - n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  - o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  - p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nelle sezioni dei programmi indicati nel presente decreto.

### 2.3 Attività di livello 2 (Rischio Medio)

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nelle sezioni dei programmi indicati nel presente decreto.

### 2.4 Attività di livello 1 (Rischio Basso)

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nelle sezioni dei programmi indicati nel presente decreto.

	<p><b>SICURLAV</b>  <b>SICUREZZA SUL LAVORO IN TOSCANA</b>  <b>STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE</b>  Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI)  <b>Ing. Paolo Tripodi: 3287037076   0558359307</b>  <a href="mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it">ing.paolotripodi@yahoo.it</a>  <a href="http://www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it">www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it</a>   <a href="http://www.sicurlav.it">www.sicurlav.it</a></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="font-size: small;">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">FI</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">06762</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">I 01041</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">FI06762I01041</td> </tr> </table>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139			COD. INDIV. PROFESSIONISTI			FI	06762	I 01041	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO	FI06762I01041	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;"><b>QHSE</b> Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;"><b>aicq sigev</b> Lead Auditor</td> </tr> </table>	<b>QHSE</b> Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174	<b>aicq sigev</b> Lead Auditor
art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139																
COD. INDIV. PROFESSIONISTI																
FI	06762	I 01041														
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO																
FI06762I01041																
<b>QHSE</b> Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174																
<b>aicq sigev</b> Lead Auditor																